

Capitolo 12° -PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

Sommario

b) Prodotti tipografici

Sezione I – Prodotti dell'industria grafica

Ordinazione	Art.	14
Preventivi	"	15
Esecuzione	"	16
Modificazioni del lavoro	"	17
Termini di consegna	"	18
Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito)	"	19
Tolleranze e scarti	"	20
Addebito delle copie d'obbligo	"	21
Spedizione	"	22
Pagamenti	"	23
Reclami	"	24
Stampa periodica	"	25
Sezione II – Moduli continui		
Contrattazione. Conclusione del contratto	"	26
Esecuzione	"	27
Tolleranze	"	28
Reclami	"	29
Disposizioni di rinvio	"	30
Sezione III – Inchiostri da stampa		
Forma e conclusione del contratto	Art.	31
Modi di vendita. Recipienti	"	32
Composizione e requisiti tecnici	"	33
Clausola "circa"	"	34

b) Prodotti tipografici

Sezione I

Prodotti dell'industria grafica

Art. 14 - Ordinazione.

L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure a mezzo di agenti o ausiliari di commercio. In questo ultimo caso il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'azienda grafica.

Il domicilio esecutivo di consegna è quello della sede dello stabilimento grafico fornitore.

Gli originali su supporto magnetico devono essere, per la forma e il livello di completezza, preventivamente concordati con l'azienda grafica.

Art. 15 - Preventivi.

I preventivi che indicano il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del committente, sono a carico dello stesso, qualora non venga confermata l'ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi impegnano l'azienda grafica per non più di 30 giorni, salvo pattuizione diversa, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti, ordinati e consegnati in un unico tempo;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi, tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio;
- per originali consegnati su supporto magnetico nella forma, comunque, preventivamente concordata con l'azienda grafica.

Il committente ha diritto a ricevere due copie, se da lui richieste, delle prime bozze ed una delle seconde:

Non si intendono compresi nel prezzo preventivo e vengono fatturati a parte:

- le bozze successive a quelle sopra indicate;
- il maggior costo per lavorazioni che, per causa o ordine del cliente, devono essere eseguite sia in ore ordinarie che straordinarie;
- le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche in mancanza di regolare esplicito benestare.

Salvo diverso accordo, il prezzo si intende per una consegna unica dell'intera quantità di stampati.

Nel caso in cui siano pattuite forniture periodiche o continuative ovvero una consegna ripartita il prezzo è determinato con riguardo al tempo delle singole rimesse degli stampati da parte dello stampatore e pertanto il prezzo di ogni rimessa successiva alla prima è soggetto a revisione in corrispondenza alle variazioni del costo della manodopera e della materia prima.

Art. 16 - Esecuzione.

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori, nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro, avvenuti per causa del committente, sono a carico dello stesso.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti riproduzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre 30 giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

In caso di ritardo nella restituzione delle bozze l'azienda grafica, previo sollecito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà addebitare al committente un indennizzo del 2 % al mese, valutato sulla base del valore del lavoro fino a quel punto eseguito.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha facoltà di annullare la commessa, previa diffida al committente, almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda ha diritto al pagamento della parte di lavoro eseguita, salvo i maggiori danni.

Art. 17 - Modificazioni del lavoro.

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di riproduzione fotomeccanica e di incisione, qualunque modificazione nei ordini il committente, le relative spese sono a suo carico.

Per ogni lavoro litografico o tipografico le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando riproducono bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati: le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della riproduzione fedele dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non di refusi e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

Art. 18 - Termini di consegna.

I termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a ritardo nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione, a scioperi, a serrate, a interruzioni di forza motrice, a guasti non volontari di macchine o ad altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne o festive, importa una equa maggiorazione dei prezzi.

Art. 19 - Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito).

I cliché, le fotolito e gli zinchi sono eseguiti da disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie e disegni sono a carico del committente.

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm², decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, mezzatinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm² 10 a cm² 100 e per i lavori a colori da cm² 50 a cm² 150). Per quanto riguarda i cliché tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari ed una progressiva per i lavori selezionati a colori. Gli esemplari di prove richieste in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione o ai positivi retinati per modifiche di colori degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, i flani, le stereo, i galvanici, le gomme, come pure i trasporti fotolitografici o fototipografici avvolgibili.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, i negativi restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore. I cliché, gli impianti stampa e le fustelle non ritirati dal committente, anche se dallo stesso già pagati vengono trattenuti dallo stampatore a disposizione dello stesso committente per anni due dalla data di fatturazione e dopo tale termine senza avviso alcuno possono venire distrutti.

Restano sempre di proprietà dello stampatore le pietre e le lastre litografiche, su cui siano state eseguite incisioni, disegni e fotolito, o i cilindri di rame incisi per la rotocalco, le lastre per la stampa offset.

Art. 20 - Tolleranze e scarti.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 5 % al 10 % in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente, comunque, è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Nel caso che la carta necessaria al lavoro commesso sia fornita dal committente, la stessa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 % al 10 %, a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1 % al 10 % sul materiale consegnato a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2 % sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

Per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20 %.

Art. 21 - Addebito delle copie d'obbligo.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche o all'autorità, vengono addebitate al committente.

Art. 22 - Spedizione.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 23 - Pagamenti.

Il pagamento si intende convenuto alla consegna della merce.

Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., sono sempre corrisposti anticipatamente.

Art. 24 - Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio occulto.

Art. 25 - Stampa periodica.

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione

di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'impegno è tacitamente rinnovato per l'anno successivo se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte. Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

Sezione II **Moduli continui**

Art. 26 - Contrattazione. Conclusione del contratto.

I moduli continui sono contrattati a numero. Per la conclusione del contratto è necessario che gli "ordini" del committente, fatti sia direttamente allo stampatore sia per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari, siano accettati espressamente dallo stampatore mediante "conferma d'ordine", che di regola viene data in forma scritta. Il committente deve specificare nell'ordine con la massima chiarezza:

- il numero dei moduli;
- la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche dei moduli, compresa l'indicazione delle macchine sulle quali dovranno essere impiegati;
- l'eventuale imballaggio speciale richiesto;
- i termini di consegna;
- ogni altra condizione non prevista dalle presenti condizioni generali.

All'atto dell'ordine il committente dovrà consegnare allo stampatore campioni, originali, disegni e quant'altro necessario od utile alla precisa e completa esecuzione del lavoro. In mancanza di ordine espresso, la consegna degli originali da parte del committente comporta la sua piena e incondizionata accettazione del preventivo.

Il committente, ricevuta la conferma, deve immediatamente, comunque non oltre 8 giorni dal ricevimento, segnalare allo stampatore le eventuali difformità dall'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito a ogni effetto dalla conferma d'ordine. I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui lo stampatore ha il suo domicilio.

Art. 27 - Esecuzione.

Nella esecuzione del lavoro la larghezza della banda di trascinamento viene tenuta secondo lo standard dello stampatore, se il committente non ordina altra larghezza.

Se il modulo continuo deve essere usato in una stampante non regola-

bile (consolle, terminali, ecc.), il committente deve informare lo stampatore circa l'esatta distanza tra il centro della fila di fori di trascinamento sinistra e il centro della fila destra e la posizione del primo carattere di stampa.

Nella stampa dei moduli non è possibile evitare giunte che devono essere indicate sulla confezione.

Art. 28 - Tolleranze.

In considerazione dei rischi particolari nella fabbricazione dei moduli, se la materia prima è fornita dallo stampatore, le tolleranze di quantità nella consegna sono le seguenti:

- fino a 5.000 pezzi:	moduli semplici	±15 %
	moduli multipli	±15 %;
- da 5.001 a 10.000 pezzi:	moduli semplici	±10 %
	moduli multipli	±12 %;
- da 10.001 a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 6 %
	moduli multipli	± 8 %;
- superiori a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 3 %
	moduli multipli	± 5 %.

Se la materia prima è fornita dal committente, nel rendiconto della quantità relativa dopo la lavorazione è ammesso uno scarto non inferiore al 10 %.

Il committente è tenuto a pagare la quantità di moduli effettivamente consegnatagli.

La larghezza della carta di un modulo può variare di $\pm 0,5$ % rispetto a quella ordinata dal committente e deve essere misurata ad una temperatura di 23 ± 1 °C e a una umidità relativa del 50 ± 2 %.

Nella stampa dei moduli multipli la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:

- $\pm 0,5$ mm. nel senso trasversale ai fori di trascinamento e/o all'incollatura;
- ± 1 mm. nel senso parallelo ai fori di trascinamento e/o all'incollatura.

Se viene impiegata carta carbone a zone la tolleranza del registro di tali zone è di ± 2 mm. in entrambi i lati.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli contisnap.

Stante la differenza delle attrezzature e della condizione di lavoro fra le eventuali prove di colore ed i colori effettivi di stampa, è ammessa una ragionevole tolleranza di variazioni di colori fra gli originali e/o le bozze ed il lavoro finito.

Art. 29 - Reclami.

I reclami del committente devono essere fatti tassativamente per iscritto entro 8 giorni da quello di ricevimento della merce, quando riguardano mancanze di peso o di qualità e vizi o difetti di qualità e in genere difformità apparenti del prodotto, e da quello della scoperta quando riguardano vizi e difetti di qualità occulti.

Sono inaccoglibili reclami circa l'adattabilità dei moduli alle macchine scriventi ed elaboranti qualora i moduli stessi siano stati immagazzinati, lavorati o archiviati dal committente in condizioni ambientali non idonee.

Per 15 giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal committente non possono essere da lui comunque utilizzate neppure parzialmente e devono essere tenute a disposizione dello stampatore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del committente di provare rigorosamente le sue contestazioni.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non contemplato dalla normativa di questa sezione, valgono gli usi riferiti alla Sezione I.

Sezione III Inchiostri da stampa

Art. 31 - Forma e conclusione del contratto.

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo comunicazione contraria entro 10 giorni dalla data dell'ordine.

Art. 32 - Modi di vendita. Recipienti.

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto.

Per gli inchiostri contrattati in fusti e simili i recipienti stessi si intendono "a rendere", salvo pattuizione differente, anche se non gravati da cauzione.

Per gli inchiostri venduti in latte, barattoli, scatole e simili, i recipienti si intendono "a perdere".

Art. 33 - Composizione e requisiti tecnici.

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, purché gli stessi posseggano i requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui egli espressamente li abbia dichiarati destinati o destinabili.

Art. 34 - Clausola "circa".

In caso di vendite effettuate con la clausola "circa", è tollerata una differenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.